

GLI STRUMENTI FINANZIARI SECONDO GLI IAS/IFRS

Seminario economia aziendale 2

16/01/2012

Fausto Raiola

Emma Martellaro

Giovan Giuseppe Sasso

Francesco Sciaudone

Giuseppe Rinaldi

Nancy Perrella

Salvatore Vatiere

Vincenzo Passaro

Anna Rita Mollo

Indice

§ 1. La crisi finanziaria (<i>Fausto Raiola</i>).....	2
§ 2. Ias 32 (<i>Emma Martellaro</i>).....	6
§ 3. Ias 39	8
- 3.1 I parte (<i>Giovan Giuseppe Sasso</i>).....	8
- 3.2 II parte (<i>Francesco Sciaudone</i>).....	10
§ 4. IFRS 9	11
- 4.1 I parte (<i>Rinaldi Giuseppe</i>).....	11
- 4.2 II parte (<i>Nancy Perrella</i>)	14
§5. Ias 39 e IFRS 9: un confronto (<i>Salvatore Vatieri</i>)	18
§6. I Derivati finanziari (<i>Vincenzo Passaro</i>)	22
§7. Applicazione tecnica (<i>Anna Rita Mollo</i>)	25

§ 1. Crisi finanziaria (*Fausto Raiola*)

La disciplina per l'iscrizione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari ha avuto un ruolo centrale nella crisi finanziaria che si è sviluppata attraverso varie fasi; una delle più importanti è avvenuta nel 7 febbraio 2007. La banca californiana *New Century*, istituto specializzato in mutui *subprime* (mutui concessi a clienti non primari), definita il «paziente zero» della crisi finanziaria in quanto primissima vittima della crisi che tuttavia era ancora in fase embrionale, Il 7 febbraio 2007 lancia un allarme utile ossia non solo non riesce a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti dai finanziatori ma rivela anche di non avere i soldi per pagare i propri creditori. Questa è la prima avvisaglia di una crisi che colpirà poi il mondo intero.

Altra data fondamentale è l'8 giugno 2007. La crisi dei mutui *subprime* invade i mercati. Abbiamo già detto nelle prime lezioni del corso che la questione dei mutui *subprime* sono una delle cause principali della crisi: il problema sta nel fatto che venivano concessi mutui a clienti non primari (quindi che portano un più alto rischio di insolvenza) soprattutto per l'acquisto di case (delle quali proprietà gli americani cominciavano a sentire il bisogno. La casa di proprietà è un valore di noi latini e non tanto degli anglosassoni). Con l'aumentare dell'acquisto di immobili questi ultimi aumentarono di valore creando una bolla immobiliare. Inoltre non solo si concedevano prestiti più alti del valore degli stessi immobili (ciò già rendeva il prestito insicuro) ma col tempo i prezzi delle case crollarono. La crisi dei mutui *subprime* inizia a pesare sulle Borse e l'8 giugno 2007 *Wall Street* perde l'1,5%: è l'inizio di un crollo che brucerà, da quella data fino al minimo toccato il 9 marzo 2009, 31 mila miliardi di dollari sulle Borse di tutto il mondo. Intanto nell'agosto del 2007 la crisi finanziaria stava attanagliando i mercati mobiliari. Ciò accende il dibattito sulla modifica dei principi contabili internazionali dello IASB.

Il principio del *fair value* sale sul banco degli imputati come amplificatore degli effetti della crisi scaturita dal default dei mutui *subprime* per 2 motivi:

- Il rapido crollo delle quotazioni di borsa e la difficoltà nell'individuare il valore dei titoli sottostanti ai titoli derivati (e superderivati) ha reso particolarmente difficile l'individuazione di affidabili *fair value* per le valutazioni di bilancio.

I titoli derivati sono un'altra delle cause principali della crisi.

- La rilevazione dei bilanci di ingenti minusvalenze sugli strumenti finanziari, per effetto dell'applicazione del *fair value*, hanno reso più incerte le aspettative degli investitori e ha incoraggiato comportamenti ribassisti (il processo è: svalutazioni-perdite a conto economico-cessione di attività finanziarie a prezzi sempre più bassi).

L'elevato grado di volatilità che ha caratterizzato i mercati dalla seconda metà del 2007 ha portato quindi alla luce tutte le criticità del *fair value* attaccandone il principio di base cioè che i prezzi correnti formati dal mercato siano la migliore alternativa per la valutazione del valore effettivo delle attività e delle passività. Tornando alle tappe fondamentali della crisi una di queste avviene nel *Febbraio 2008*. La crisi si allarga ai paesi di tutto il mondo. In Gran Bretagna la prima vittima è la *Northern Rock*, banca di credito ipotecario. A metà febbraio il Governo britannico getta la spugna e procede alla nazionalizzazione dell'istituto, travolto dalle code allo sportello dei risparmiatori presi dal panico. Quando un paese liberale come quelli anglosassoni e come in questo caso quello britannico nazionalizza un istituto vuol dire che la situazione era diventata davvero grave. Inoltre le code agli sportelli sono il peggior incubo delle banche in quanto il panico fa in modo che i clienti vogliano ritirare tutti i loro risparmi. Altra data importante è il *15 marzo 2008*: Questa può essere definita la data del sollievo. Il colosso *Usa Bear Stearns* finisce in crisi (ciò è ancora più grave se si pensa che *Bear Stearns* riuscì a superare la Grande depressione del 1929 senza licenziare nemmeno un dipendente). Essendo anch'essa specializzata in mutui *subprime*, subisce il crollo del mercato immobiliare. Tentò la ricapitalizzazione ma si procurò le risorse con titoli derivati di cui parleremo più in avanti. Dopo aver dichiarato bancarotta e dopo varie cause legali da parte dei fondisti, JP Morgan, con il sostegno della *Federal Reserve*, la salva acquisendola per 1,1 miliardi di dollari. L'operazione fa volare il titolo Bear Stearns del 76% in un solo giorno. Ma come abbiamo detto tutto ciò fu solo un sollievo in quanto il *15 settembre 2008* avviene il *crack* di *Lehman Brothers*. Il 15 settembre è il giorno in cui la crisi finanziaria sale di livello. La banca d'affari *Lehman Brothers*, in crisi da qualche mese sempre per i mutui *subprime*, finisce in bancarotta. Il Governo Usa decide di non salvarla. Da questo momento inizia un crollo vorticoso delle Borse. Il *crack* di *Lehman Brothers* è simbolico anche perché viveva l'illusione del paradigma "*too big to fail*" (anche titolo del film ispirato alla vicenda) ossia credeva che essendo un colosso di gigantesche dimensioni non potesse fallire mai. In realtà ciò rese tutto più grave in quanto grandi dimensioni portano altrettanti investitori e altrettanti posti di lavoro che col fallimento vanno in rovina. Dopo il *crack* di *Lehman* il Governo Usa interviene e il *19 settembre 2008* il ministro Paulson annuncia un piano di salvataggio

da 700 miliardi: l'obiettivo è acquistare titoli tossici dalle banche cioè rilevare quegli asset costituiti dai mutui immobiliari. Questo è un altro intervento sull'economia cosa che i paesi anglosassoni non hanno mai nemmeno lontanamente concepito.

Nella *Fine del 2008*: La crisi finanziaria si trasforma ben presto in una crisi dell'economia reale. Vanno in difficoltà industrie e famiglie. Molti Paesi finiscono in recessione: è la prima volta che accade su scala mondiale.

L'esigenza di una maggior stabilità delle valutazioni in bilancio era già stata evidenziata nel rapporto del 7 aprile 2008 "*Rafforzare la solidità dei mercati e degli intermediari*" del *Financial Stability Forum* il quale, nel rilevare che le turbolenze del mercato hanno fatto emergere debolezze dei metodi di valutazione, ha sollecitato gli *standard setter* internazionali a migliorare le linee guida contabili per la valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio.

A quest'esigenza lo IASB risponde dando ancora fiducia al *fair value* ma iniziando e accelerando un progetto di riforma dello IAS 39 perseguendo 2 obiettivi:

1. Ridurre la complessità e migliorare la qualità degli attuali *standard*. Una specifica esortazione a muoversi in tale direzione entro il 2009 era stata formulata allo IASB dal G20 e dal già menzionato rapporto del 7 aprile 2008 del *Financial Stability Forum*. Muovendo da tali premesse, il nuovo principio contabile si limita a fornire le regole generali di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari (struttura maggiormente *principles based* ossia solo dei principi base generali adattabili a più situazioni e non regole rigide limitate a singoli casi) e lascia spazio a successivi documenti interpretativi per eventuali specifiche disposizioni applicative.
2. Continuare il percorso di convergenza con i principi contabili americani (GAAP); occorre ricordare in tal senso le notevoli iniziative già intraprese da Unione Europea e Stati Uniti, volte a consentire una maggiore integrazione economica tra le due aree, anche attraverso la convergenza tra i rispettivi principi contabili.

La riforma dello IAS 39 continua fino ad arrivare, nel *12 novembre 2009*, alla pubblicazione dell'IFRS 9 che tuttavia non fornisce indicazioni in merito alla misurazione e definizione del *fair value*. Queste si trovano però nel nuovo principio contabile "*fair value measurement*" pubblicato in bozza dallo IASB il 29 maggio 2009 che ha come obiettivi:

1. Individuare una definizione univoca del *fair value* valida per tutti gli IAS/IFRS che ne prevedono l'utilizzo facoltativo o obbligatorio.
2. Definire le linee guida per la misurazione del *fair value*.

La data inizialmente indicata per l'entrata in vigore dell'IFRS 9 è 1 *gennaio 2010*. Questa però viene spostata al 2013 per attendere che il recepimento delle regole sia completo per gli organi competenti. Intanto continua il processo di evoluzione del principio contabile e il 28 *Ottobre 2010* il Consiglio (del board) ha aggiunto all'IFRS 9 i requisiti per la classificazione e valutazione delle passività finanziarie. La maggior parte dei requisiti sono stati riportati invariati rispetto allo IAS 39. Tuttavia, alcune modifiche sono state apportate alla *fair value option* per le passività finanziarie per affrontare il problema del rischio di credito proprio in risposta al feedback costante da parte degli utenti del bilancio. Il 4 *agosto 2011* viene pubblicato un *Exposure draft*. Questo è un documento che apre la discussione sul progetto prima della sua pubblicazione come documento ufficiale. In questo caso l'*Exposure draft* avanza come proposta principale di spostare ulteriormente la data di entrata in vigore al 1 gennaio 2015. Il 21 *ottobre* si dichiara chiuso il cosiddetto "periodo dei commenti" in cui si potevano presentare proposte di modifica al progetto, ossia si chiude la discussione pubblica aperta dall'*Exposure draft*. Infine nel dicembre 2011 doveva avvenire la *Redeliberation* doveva essere ripubblicato il principio però modificato dalle proposte accettate pervenute durante il "periodo dei commenti" ma fino ad ora questa fase ancora deve concludersi.

L'argomento oggetto del seminario viene trattato per due motivi:

1. L'enorme ruolo che hanno avuto e che hanno tuttora il *fair value* e l'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali sulla crisi finanziaria
2. L'argomento è diventato di recente di attualità.

Non per nulla Sarkozy (dal G20 di Washington del 2008) ancora oggi propone fra i suoi 5 punti di portare avanti la convergenza degli standard contabili e rivedere la regola del "*fair value*", che in un mercato fortemente ribassista come l'attuale costringe le aziende a svalutare le attività finanziarie in portafoglio. Inoltre il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano nel suo discorso di fine anno, anche se in un flash di pochi secondi, ha trattato l'argomento dell'incertezza delle valutazioni in bilancio.

Da qui in poi tratteremo dello IAS 32, che si occupa della definizione degli strumenti finanziari, lo IAS 39, che verte sui metodi di misurazione e contabilizzazione degli stessi, dell'IFRS 9 che sostituirà lo IAS 39, degli strumenti derivati e, infine, si chiariranno i concetti esposti con un esempio pratico.

§ 2. IAS 32: *Financial instrument: presentation* (Emma Martellaro)

Lo IAS 32: *Financial instrument: presentation* definisce alcuni concetti fondamentali relativi agli strumenti finanziari, ad esempio cos'è uno strumento finanziario e a cosa si fa riferimento con le espressioni attività e passività finanziaria, strumento rappresentativo di capitale, strumento composto. Secondo lo IAS 32 uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e specularmente ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra. Esso, dunque, presuppone un rapporto bilaterale (ad esempio ad un credito di funzionamento si contrapporrà un debito della stessa natura).

Per *attività finanziaria*, si intende qualsiasi attività che consista in:

- disponibilità liquide (per es. denaro contante o risorse cosiddette *cash equivalent* come i depositi bancari);
- un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie (credito di funzionamento o finanziamento);
- un diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli (per esempio i titoli derivati);
- uno strumento rappresentativo di patrimonio netto di un'altra impresa (per es. partecipazioni in controllate).

Invece, per *passività finanziaria* si fa riferimento, a qualsiasi obbligazione contrattuale a:

- consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie ad un'altra entità (per es. debiti commerciali o di finanziamento, effetti passivi);
- scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli;
- consegnare strumenti rappresentativi di patrimonio netto.

Attenzione: non rientrano nella definizione di passività finanziarie i debiti tributari, in quanto non hanno natura contrattuale, ma sono imposti da disposizioni normative; mentre sono inclusi tra le passività finanziarie quei contratti che saranno o potranno essere estinti tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa.

Per *strumento rappresentativo di capitale*, s'intende un contratto che comporti l'assegnazione pro-quota (<<di una quota ideale>>) di ciò che resta delle attività d'impresa, una volta estinte tutte le passività.

Con l'espressione *strumento finanziario composto* si fa riferimento ad uno strumento finanziario potremmo dire 'ibrido' ovvero che contiene sia una passività finanziaria, sia uno strumento di capitale. Un esempio sono le obbligazioni convertibili. Un'obbligazione convertibile è un'obbligazione il cui rimborso può avvenire, a discrezione del sottoscrittore, attraverso la consegna di titoli di altra specie e di uguale valore.

Un'obbligazione convertibile in azioni, per esempio, implica che il sottoscrittore dell'obbligazione possa decidere di ricevere, alla scadenza del prestito obbligazionario, azioni della società emittente o di altra società anziché denaro.

Il possessore di uno strumento finanziario deve darne rappresentazione in bilancio evidenziando un'attività finanziaria, una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, in conformità con il contenuto sostanziale degli accordi contrattuali sottostanti l'emissione dello strumento e, naturalmente, facendo riferimento alle suddette definizioni.

§ 3. Ias 39

- 3.1 Ias 39 I parte (*Giovan Giuseppe Sasso*)

Innanzitutto si analizzerà brevemente il percorso di nascita di questo principio contabile e come esso va a suddividere le attività e le passività finanziarie.

Lo IAS 39 conosciuto meglio come *Financial Instruments : recognition and measurement (Strumenti Finanziari : rilevazione e misurazione)* è stato emanato nel 1998 e poi reso applicabile a partire dal 1 gennaio del 2001 . Dall'ottobre del 2008 , in seguito alla crisi dei mercati finanziari , ha subito un brusco colpo con conseguente riduzione del campo di applicazione dello stesso .

Per quanto riguarda le attività finanziarie possiamo distinguere grazie allo IAS in quattro categorie:

- La prima riguarda gli strumenti finanziari al *fair value* rilevati al conto economico (*fair value through profit or loss*). Questa categoria può essere a sua volta suddivisa in due sottocategorie : la prima riguarda gli investimenti detenuti a scopo di negoziazione (*held for trading*); la seconda sub-categoria rappresenta un portafoglio di “designazione contabile”, la cui ratio risiede nella cosiddetta *Fair Value Option*, ovvero nella possibilità di valutazione di qualsiasi attività o passività finanziaria al *fair value* con imputazione a Conto Economico delle relative variazioni di valore, in presenza di particolari circostanze dettate dallo IAS 39 o quando una tale valutazione comporta informazioni più rilevanti e attendibili riguardo agli effetti delle operazioni e all'andamento dei relativi flussi finanziari .
- La seconda categoria include gli investimenti detenuti fino a scadenza (*held to maturity*) caratterizzati da pagamenti fissi o determinabili e che posseggono una scadenza prefissata .
- Nella terza categoria troviamo i finanziamenti ed i crediti (*loans and receivables*) creati mediante offerta di denaro, beni o servizi . Quest'ultimi non sono quotati in un mercato attivo.
- L'ultima categoria è composta dalle attività finanziarie disponibili per la vendita (*available for sale*) : sono strumenti definiti atipici per il fatto di rappresentare una categoria residuale rispetto alle tre precedenti .

Passando ora alle passività finanziarie , in quest'ultime a differenza delle attività troviamo solo due categorie :

- La prima è identica a quella riscontrata nelle attività , ovvero include gli strumenti finanziari al *fair value* rilevati al conto economico , ricordiamo brevemente che questa categoria era stata a sua volta suddivisa in *held for trading* e *fair value option*;
- L'altra categoria denominata genericamente “altre passività” include quelle obbligazioni non detenute a scopo di negoziazione come ad esempio i debiti commerciali ed i debiti di finanziamento .

- 3.2 Ias 39 II Parte (*Francesco Sciaudone*)

Ora si tratterà brevemente della rilevazione e la cancellazione degli strumenti finanziari:

1) rilevazione iniziale

Il *fair value* iniziale è uguale al costo storico, salvo casi di negoziazioni concluse a condizioni diverse da quelle di mercato.

2) rilevazione di fine periodo

Per quanto riguarda le rilevazioni di fine periodo, andranno rilevate al *fair value* le attività e le passività finanziarie rilevate a conto economico, e le attività disponibili per la vendita. Saranno invece rilevati al costo ammortizzato gli investimenti detenuti fino a scadenza, i finanziamenti e crediti a scadenza fissa, e le altre passività finanziarie.

3) cancellazione (*Derecognition*)

E' invece possibile eliminare uno strumento finanziario dallo stato patrimoniale dell'impresa nei seguenti casi:

a) trasferimento presso altra azienda

b) e c) trasferimento o scadenza dei relativi diritti contrattuali dei relativi diritti contrattuali;

BasileaII :controversie

1. Lo Ias 39, come avrete capito, consente valutazioni eccessivamente volatili e discrezionali, in contrasto con Basilea II, il nuovo accordo sui requisiti minimi di capitale delle banche .
2. Basilea II richiede particolare efficienza nel recupero crediti: è infatti calcolato un coefficiente di solvibilità, il quale fissa la quota minima di capitale che le banche devono detenere, in rapporto al complesso delle attività ponderate sul rischio creditizio.
3. Esistono, infine, requisiti minimi patrimoniali che servono a coprire eventuali perdite, dovute a rischi operativi, di credito e di mercato.

§ 4. IFRS 9

- 4.1 IFRS 9 I Parte (*Giuseppe Rinaldi*)

Il periodo 2008-2009 fu segnato dalla crisi finanziaria e tutti, dagli esperti del campo al G20, invocarono una reazione dello IASB. Il *Board* si adoperò per dare sollievo ai bilanci in chiusura 2008 e poi si cimentò nel “*Relevant Project 2: Financial Instrument /IAS39*”, un progetto di riforma dello IAS 39 che darà origine all’IFRS 9. Tale progetto, che ha lo scopo di migliorare l’utilità di decisione per gli utilizzatori del bilancio, può essere distinto in 3 fasi:

1. **Classificazione e misurazione:** L’IFRS 9 è stato pubblicato dal Board nel novembre 2009 e inizialmente regolamentava esclusivamente le attività finanziarie; le passività finanziarie sono state aggiunte circa un anno dopo. Nell’*Exposure Draft* concluso nell’ottobre 2011 è stata discussa la proposta di posticipare *l’effective date* (la data in cui sarà in vigore il principio) dal gennaio 2013, addirittura al 2015.

2. **Impairment methodology:** In questa fase si è migliorata la misurazione del costo ammortizzato, in particolare la trasparenza degli accantonamenti di perdite su crediti e la qualità delle attività finanziarie. Nel 2009 c’è stato l’*Exposure Draft*, nel 2011 è stato aggiunto un documento supplementare.

3. **Hedge Accounting:** l’obiettivo è quello di riconsiderare *l’hedge accounting* attuale. Nella versione, dell’IFRS 9 dell’ottobre 2010 non è regolamentato *l’hedge accounting*... Al capitolo 6 intitolato “*hedge accounting*”, infatti, si legge “*not used*” (non utilizzato).

Come anticipato nell’excursus evolutivo, nella pubblicazione del 12/11/2009 sono regolamentate esclusivamente le attività finanziarie, per le perplessità in sede di consultazione riguardo la proposta di considerare anche le variazioni del proprio rischio di credito nella valutazione delle passività emesse. Solo dal novembre 2010 sono inserite le regole di classificazione delle passività. Nonostante lo IASB propose originariamente un approccio simmetrico per le attività e le passività nell’*Exposure Draft* del 2009, in seguito sarà spiegato perché si è optato, poi, per un approccio differente. Per quanto concerne la classificazione, diversamente dell’assetto attuale che si basa sulle scelte del management in merito alla destinazione d’uso dei singoli strumenti finanziari, essa è effettuata sulla verifica di alcuni requisiti che riguardano la tipologia di attività svolta dall’azienda (*business model*) e le caratteristiche dei *cash flow* relativi agli strumenti finanziari. L’IFRS 9, fedele all’approccio simmetrico prima accennato, invece di distinguere le attività in 4 categorie e le passività in 2

(come avviene nello IAS 39), classifica sia le attività che le passività finanziarie in 2 grandi categorie:

- quelle valutate al FAIR VALUE
- quelle valutate al COSTO AMMORTIZZATO con eccezione della *Fair value option*. Come suggerisce il nome, quest'ultima consiste nella possibilità (opzione) di valutare al *fair value* anche strumenti finanziari che per natura andrebbero soggetti al costo ammortizzato; tale facoltà è ammissibile solo per non venir meno alla caratteristica qualitativa dell'attendibilità dell'informazione. Considerato l'enorme potere concesso ai redattori di bilancio dalla *fair value option*, la commissione UE ha interrotto "l'endorsement" dell'IFRS 9 per la preoccupazione che il nuovo standard contabile prevedesse un'estensione piuttosto che una riduzione dell'utilizzo del *fair value*.

Prima di spiegare come il nuovo principio contabile internazionale contabilizza le attività finanziarie, apriamo una piccola parentesi per specificare che le attività finanziarie si distinguono in strumenti di credito e strumenti di capitale: - i primi scaturiscono da un contratto che crea un rapporto bilaterale tale per cui, ad essi, corrisponde, per la controparte, l'individuazione di un debito; - gli altri sono quelli che finora abbiamo chiamato "strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità", ovvero qualsiasi contratto che comporti l'assegnazione pro-quota di ciò che resta delle attività d'impresa, una volta estinte tutte le passività.

È mostrata, di seguito, in particolare la contabilizzazione delle attività finanziarie che sono strumenti di credito. La rilevazione iniziale, così come per il resto degli strumenti finanziari, è sempre al *fair value*, più o meno i costi di transazione, ed avviene quando l'entità prende parte alle disposizioni contrattuali dello strumento. La successiva valutazione conferma il ruolo centrale della valutazione di mercato, salvo l'obbligo di utilizzare il criterio del costo ammortizzato al sussistere di due requisiti:

- Lo strumento è gestito in un *business model* che ha, quale obiettivo, la detenzione degli strumenti finanziari per trarre beneficio dai flussi di cassa contrattuali. Il Board ha ritenuto che il modello va valutato sulla base degli obiettivi di gestione fissati dal management; non si tratta, perciò, di un'analisi incentrata sulla destinazione dei singoli strumenti, ma ha ad oggetto aggregazioni più ampie di attività finanziarie per le quali è riscontrabile una modalità di gestione uniforme. Naturalmente, se una stessa entità ha più *business model*, può utilizzare entrambi i criteri di valutazione. Occorre precisare, infine, che l'applicazione del costo ammortizzato risulta slegata dalla prospettiva di detenere fino a scadenza lo

strumento finanziario, infatti, la cessione di titoli di questa categoria è concessa purché tali operazioni non modificano il *business model* (passando da un obiettivo reddituale legato ai flussi di cassa cedolari e al rimborso di capitale, ad una strategia di investimento fondata sul perseguimento di utili da negoziazione).

- Lo strumento finanziario è caratterizzato contrattualmente da flussi finanziari relativi agli interessi cedolari e al rimborso del valore nominale, pagabili a scadenze fissate. In tale circostanza, il metodo del costo ammortizzato fornisce la rappresentazione contabile più appropriata, in quanto consente di ripartire gli interessi lungo il periodo di detenzione, in ossequio al principio della competenza.

Per quanto riguarda la cancellazione (*Deregulation*), infine, l'IFRS 9 presenta, in una delle appendici, uno schema davvero chiaro che può essere considerato un po' come l'emblema dello spirito esemplificativo per il quale nasce tale principio contabile. Possiamo capire quando un'attività finanziaria deve essere cancellata ponendoci una piccola serie di interrogativi:

- Sono scaduti i diritti sui flussi finanziari relativi allo strumento?
- Il diritto di percepire i *cash flow* relativi allo strumento è stato trasferito?
- I rischi e i proventi relativi allo strumento sono stati effettivamente trasferiti?
- L'entità non detiene più il controllo delle attività finanziarie?

Se la risposta a questi 4 quesiti è SI, occorre cancellare l'attività finanziaria.

- 4.2 IFRS 9 II Parte (Nancy Perrella)

Le attività finanziarie ,oltre agli strumenti di credito, comprendono anche gli strumenti di capitale. Il nuovo principio contabile internazionale prevede per quest'ultimi, come tutti gli strumenti finanziari, una rilevazione iniziale al *fair value*. Successivamente per la rilevazione di fine periodo l'IFRS 9 prescrive che tutti gli strumenti di natura azionaria devono essere valutati senza alcuna eccezione al *fair value* , in quanto gli stessi, non essendo caratterizzati da flussi di cassa, non risultano compatibili con il criterio del costo ammortizzato. Secondo il Board , infatti, il valore di mercato costituisce l'informazione più utile che i fruitori del bilancio possono avere in merito ai titoli azionari, essendo quest'ultimi, per loro natura, caratterizzati da rendimenti incerti. Tuttavia, in limitate circostanze, per le azioni non quotate, si può ammettere che il costo sia la *proxy* migliore del *fair value*. L'unica distinzione tra i titoli azionari la si effettua in merito alla rilevazione delle future variazioni di *fair value* su tali titoli. Tali variazioni, infatti, vanno rilevate a C.E. nel caso si tratti di azioni detenute con lo scopo di generare utili da negoziazione. Riguardo, invece, gli investimenti non detenuti con finalità di *trading*, vi è la possibilità di scegliere (in sede di prima iscrizione) di accogliere le future variazioni di *fair value* su tali titoli a stato patrimoniale. Tale scelta ha carattere irrevocabile e determina le seguenti conseguenze:

- gli eventuali utili/perdite non sono portati a C.E. , ma restano a S.P. ;
- i dividendi pagati dalle società sono registrati a C.E. ;
- non devono essere effettuate svalutazioni a C.E. anche in presenza di perdite durevoli di valore di tali titoli.

Ciò presenta un forte sollievo per i conti economici in situazioni di crisi dei mercati finanziari perché evita alle imprese di effettuare svalutazioni anche in presenza di ribassi prolungati dei prezzi di mercato. Riguardo la cancellazione degli strumenti di capitale, come gli strumenti di credito, va effettuata solo se:

- Sono scaduti i diritti relativi allo strumento finanziario;
- Sono scaduti o trasferiti i diritti contrattuali a ricevere i *cash flow* generati dallo strumento finanziario
- Se sono stati effettivamente trasferiti i rischi e proventi dello strumento, in osservanza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- L'entità non detiene più il controllo dell'attività finanziaria.

L'IFRS 9 dal 28 ottobre 2010 si occupa anche delle passività finanziarie; inizialmente il Board aveva proposto nell' *Exposure draft* un approccio simmetrico tra attività e passività, poi ha deciso di adottare la maggior parte delle misure dello IAS 39 per classificare e misurare le passività finanziarie, perché tali misure avevano lavorato bene nella pratica. La rilevazione iniziale delle passività va effettuata sempre al *fair value*. Riguardo la valutazione successiva non cambia il modello di base di contabilità rispetto allo IAS 39:

- Le passività *held for trading* vanno valutate al *fair value*;
- Tutte le altre attività sono valutate al costo ammortizzato, a meno che non è applicato la *fair value option*.

La *fair value option* è la facoltà di valutare al *fair value* le passività finanziarie che per loro natura andrebbero sarebbero soggette al costo ammortizzato; ciò è ammissibile solo qualora l'applicazione di criteri differenziati alle attività e passività finanziarie facenti parti di un gruppo determini incongruenze nell'iscrizione in bilancio delle stesse o nella rappresentazione a C.E. dei relativi costi e ricavi. La *fair value option* è già contemplata dall'attuale IAS 39, ma ora il nuovo principio contabile internazionale ne limita il campo di applicazione. Riguardo la cancellazione, essa avviene solo se la passività finanziaria è stata estinta, cioè quando l'obbligazione contenuta nel contratto è stata adempiuta, annullata o trasferita. Nel caso, invece, di una modifica sostanziale della passività finanziaria le operazioni da eseguire sono:

- Estinzione e cancellazione della passività originaria
- Creazione di una nuova passività

Precisazione: per modifica sostanziale della passività finanziaria si intende sia una modifica delle condizioni di scambio tra debitore e creditore sia un cambiamento del termine dell'obbligazione. Eventuali utili o perdite derivanti dall'estinzione della passività originaria vanno rilevati a C.E.

L'IFRS9 si occupa anche della disciplina della riclassificazione. Quest'ultima, come suggerisce il termine stesso, è la possibilità di classificare uno strumento finanziario, in un momento successivo, in una categoria finanziaria diversa da quella in cui originariamente era stato inserito. La riclassificazione tra le categorie finanziarie va effettuata se è solo se è cambiato il "*business model*" dell'impresa e va applicata in maniera prospettiva rispetto alla data di riclassificazione; questo vuol dire che l'entità non deve rideterminare ogni precedente utili, perdite o interesse rilevato. La possibilità di effettuare riclassificazioni rappresenta una novità rispetto alla bozza

iniziale che, invece, le escludeva categoricamente; sul punto, in sede di consultazione, lo IASB è stato sollecitato a consentire modifiche dei criteri di valutazione degli strumenti finanziari per rendere più flessibile il quadro contabile, anche alla luce dell'esperienza vissuta nel corso degli anni della crisi finanziaria e ha varato un apposito provvedimento *ad hoc* per consentire la riclassificazione degli strumenti finanziari dalle categorie valorizzate al *fair value* a quelle al costo. La riclassificazione può avvenire dal costo ammortizzato al *fair value* o dal *fair value* al costo ammortizzato. Nel primo caso l'IFRS 9 prescrive che:

- Perdite /utili derivanti dalla riclassificazione vanno rilevate a C.E.;
- Il nuovo *fair value* è calcolato alla data di riclassificazione.

Nel secondo caso, invece, si prevede che:

- Perdite/utili derivanti dalla riclassificazione vanno rilevati a C.E.;
- Il *fair value* alla data di riclassificazione diviene il nuovo valore contabile.

Il secondo *step* del “*Relevant Project 2*” dello IASB si occupa della disciplina dell'*impairment* ed è volto a sostituire l'attuale assetto IAS39 concernente il trattamento contabile degli strumenti finanziari, nelle parti relative alla rilevazione delle perdite di valore. Il modello in vigore dell'*impairment* (“*incurrend loss approach*”) è caratterizzato dal divieto di includere le stime sul rischio di credito futuro dell'emittente nella determinazione del tasso effettivo di rendimento delle attività e passività valutate al costo ammortizzato. Eventuali svalutazioni sono ammissibili solo in presenza di un'oggettiva evidenza di perdite, successive alla data di rilevazione in bilancio e a condizione che gli effetti di tali perdite sui flussi di cassa futuri siano stimabili in modo attendibile. Tale approccio riflette il più generale divieto, imposto dallo IAS 37, di effettuare accantonamenti a fondo rischi. In base al tale principio è consentito effettuare accantonamenti solo se:

- alla data di chiusura dell'esercizio esiste un'obbligazione attuale derivante da un evento passato, che necessita di essere adempiuta;
- è possibile che l'obbligazione determini una fuoriuscita futura di risorse dall'impresa;
- è possibile stimare in maniera attendibile l'importo dell'obbligazione.

Questo modello, fondato sulle perdite sostenute, presenta le seguenti critiche:

- L'approccio è incoerente perché le perdite attese sono incluse nel valore di prima iscrizione, mentre non sono prese in considerazione nel calcolo dell'interesse effettivo e ciò comporta una sopravvalutazione di quest'ultimo e

degli interessi attivi rilevati nei periodi antecedenti all'evento che rende evidente la perdita di valore:

- ritardo nella comunicazione all'esterno dell'informazione relativa alle svalutazioni;
- l'approccio non appare coerente con le politiche di gestione dei rischi implementate dagli intermediari finanziari : l'attività di *risk management*, infatti, pone particolare attenzione alla stima delle potenziali perdita su crediti ai fini della quantificazione delle risorse patrimoniali da detenere.

Al fine di superare le critiche mosse alla attuali modalità di procedura dell'*impairment*, lo IASB propone di passare al metodo fondato sulle perdite attese ("*Expected losses approach*"), in base al quale la valutazione del rischio di credito dell'emittente è utilizzata nella determinazione del tasso effettivo di rendimento. In questo modo le perdite attese sono ripartite lungo tutta la vita residua dello strumento finanziario, piuttosto che incidere integralmente nel solo esercizio in cui si realizzano le condizioni perché la riduzione di valore possa ritenersi effettiva e rilevabile a C.E. Il nuovo criterio, dunque, risponde all'esigenza prudenziale di anticipare il momento di rilevazione di eventuali riduzioni di valore di attività finanziarie, evitando di sovrastimare l'utile di tutti gli esercizi antecedenti all'evento che consente di trasformare il rischio di credito dell'emittente in perdita oggettivamente sostenuta e stimabile. D'altro canto l'introduzione delle stime sulle perdite future nella determinazione dei flussi di cassa generati dallo strumento finanziario espone maggiormente la procedura dell'*impairment* alla discrezionalità del management aziendale. Al fine di limitare il grado di incertezza che potrebbe caratterizzare le valutazioni di bilancio in presenza di parametri di stima aleatori, lo IASB propone una serie di obblighi di trasparenza che investono sia le modalità di rappresentazione contabile dell'*impairment*, sia la *disclosure* da fornire in nota integrativa. In merito al primo aspetto il nuovo principio sottolinea che le riduzioni di valore non possono essere portate a diretto abbattimento del costo dello strumento finanziario, ma devono transitare in un apposito fondo di rettifica. Solo quando la perdita non è più "attesa", ma effettiva in quanto non più recuperabile, si può procedere alla riduzione diretta del valore di carico, a fronte del corrispondente utilizzo del fondo di rettifica. In relazione alla *disclosure* da fornire in nota integrativa, il principio contabile richiede al redattore di indicare i riferimenti quantitativi e qualitativi sulla base dei quali sono state effettuate le stime delle perdite future attese e le conseguenti proiezioni dei flussi di cassa attesi.

§ 5. IAS 39 e IFRS: un confronto (Salvatore Vatiere)

Cerchiamo di porre maggiormente in luce le differenze che sussistono tra i due principi contabili, dando uno sguardo d'insieme e cercando delle linee guida da seguire. Prima di iniziare l'analisi, occorre ricordare che parliamo delle modifiche riguardo alla contabilizzazione delle attività finanziarie. Un primo e importante punto di divergenza è la classificazione delle attività; secondo lo IAS 39, possono essere inserite in quattro categorie diverse: *held for trading* e quindi possedute col fine di rivenderle, *held to maturity* e quindi possedute per ricavarne benefici dai flussi di cassa futuri, *available for sale* e *loans and receivables*. Inoltre il principio lascia discrezionalità al manager, il quale in sede d'iscrizione in bilancio può decidere, secondo la finalità, come classificare l'attività. L'IFRS 9 prevede che lo strumento finanziario sia valutato in base anzitutto al "model business" dell'azienda e poi alle caratteristiche dello strumento finanziario. Il principio guida che emerge dalla lettura del principio è che la contabilizzazione deve rispecchiare in modo più preciso possibile i flussi di cassa generati dall'attività. Una seconda differenza riguarda i metodi valutativi delle attività previste dai due principi contabili. Lo IAS 39 ne indica tre: *fair value* con variazioni del valore iscritte a conto economico, *fair value* con variazioni di valore iscritte a stato patrimoniale e il costo ammortizzato. Il metodo che è adoperato dipende dalla classificazione dell'attività nelle categorie sopra citate. Per quanto riguarda l'IFRS 9, la valutazione delle attività ha come nucleo centrale il mercato; quindi il metodo valutativo principale è il *fair value* con variazioni di valore a conto economico. Quando però un'attività presenta le seguenti due caratteristiche, allora verrà valutata al costo ammortizzato:

- L'azienda detiene strumenti finanziari per trarre benefici dai flussi di cassa. Ad esempio, un modello di *business* incentrato sulle attività di *trading* non sarà compatibile con la valutazione al costo ammortizzato.
- Lo strumento finanziario è caratterizzato contrattualmente da *cash flow* relativi agli interessi cedolari e al rimborso del valore nominale, pagabili a scadenze fissate.

Per essere più chiari, dobbiamo ricordare un principio guida: più il *cash flow* (flusso di cassa futuro) è determinato e certo nell'ammontare, più il metodo del costo ammortizzato si adatta alla contabilizzazione dello stesso.

Si è parlato nei paragrafi precedenti della *fair value option*; ci sono delle differenze da richiamare anche in questo caso.

La *fair value option* è applicabile secondo il principio contabile IAS 39 in tre casi:

- Quando consente una maggiore uniformità nella valutazione delle attività/passività, le quali valutate secondo metodi diversi causerebbero un'asimmetria troppo evidente.
- Rientra in gruppi di attività o passività valutate al *fair value*.
- Quando lo strumento contiene uno o più derivati che non sono valutati secondo criteri diversi.

Secondo l'IFRS 9 la *fair value option* è applicabile solo quando consente una maggiore uniformità nella valutazione delle attività/ passività. Perché le altre due ipotesi sono state eliminate? In merito al secondo caso, se gli strumenti attivi o passivi sono gestiti secondo un modello di *business* informato al *fair value*, gli stessi saranno automaticamente valutati al mercato in base al nuovo criterio di valutazione. Per quanto concerne il terzo caso, il nuovo principio prevede che gli strumenti ibridi non debbano più essere separati, ma, nella loro interezza, seguiranno lo stesso processo di classificazione degli altri titoli. La quarta e ultima differenza da evidenziare riguarda la gestione dei titoli azionari. Lo IAS 39 prevede che i **titoli azionari**, esclusi quelli con finalità di controllo e collegamento vadano valutati al *fair value* con imputazioni al conto economico o stato patrimoniale a seconda che si tratti di attività *held for trading o available for sale*. Quando non è possibile fare una valutazione di mercato dei titoli azionari, perché manca il mercato attivo di riferimento allora la valutazione viene fatta attraverso *impairment*. Secondo invece l'IFRS 9 non sussiste per i titoli azionari alcuna differenza con gli altri strumenti finanziari; quindi devono essere valutati al *fair value* perché il *cash flow* generato non è né certo né determinato (ricordiamo il principio guida). Attenzione: lo IASB prevede che non tutti i titoli azionari siano detenuti col fine di trarre beneficio dai futuri flussi di cassa; un'azienda per esempio potrebbe comprare delle azioni di un'altra impresa per generare delle sinergie o condividere degli impianti. In questo caso il metodo valutativo previsto per la posta di bilancio è il *fair value* con rilevazioni di variazioni di valore a stato patrimoniale. Lo IASB, permette all'azienda di stabilire solo in sede di prima iscrizione se le variazioni di valore debbano essere imputate a conto economico o a stato patrimoniale. La scelta ha carattere irrevocabile. Qui c'è un punto fondamentale da rilevare. Se l'azienda decide di detenere i titoli e di valutarli secondo *fair value* con variazioni di valore imputate a stato patrimoniale, avrà delle importanti conseguenze dal punto di vista contabile:

- Eventuali utili o perdite da negoziazione non sono portati a conto economico ma restano iscritti nello stato patrimoniale.
- I dividendi pagati dalle società partecipate sono registrati a conto economico.

- **Non devono essere eseguite svalutazioni a conto economico di tali titoli anche alla presenza di una durevole riduzione di valore degli stessi.**

Quest'ultima conseguenza rappresenta un sollievo per le aziende durante i periodi di crisi, perché i ribassi prolungati dei prezzi di mercato non incidono sul conto economico.

Andando più nel particolare ecco una tabella che fornisce un confronto tra la contabilizzazione di alcune poste di bilancio secondo lo IAS 39 e l'IFRS 9:

Tipo di strumento	IAS 39	IFRS 9
Gli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale	Sono spesso inserite in attività “ disponibile per la vendita”. Valutate al <i>fair value</i> con variazioni di valore imputate a conto economico.	Valutate al <i>fair value</i> con utili o perdite rilevate a conto economico.
Strumenti di credito disponibili per la vendita	<i>Fair value</i> con variazioni di valore a conto economico.	Costo ammortizzato se sussistono le due caratteristiche: “modello di <i>business</i> ” e <i>cash flow</i> . Altrimenti <i>fair value</i> con variazioni a conto economico.

Tipo di strumento	IAS 39	IFRS 9
Attività detenute fino alla scadenza	Costo ammortizzato	Costo ammortizzato se sussistono le due caratteristiche: “modello di <i>business</i> ” e <i>cash flow</i> . Altrimenti <i>fair value</i> con variazioni a conto economico
Cartolarizzazione dei crediti	Possono essere misurati al costo ammortizzato	<i>Fair value</i> con variazioni di valore a conto economico

§ 6. Derivati (*Vincenzo Passaro*)

I derivati sono strumenti fondamentali e caratteristici della crisi finanziaria del 2007, e proprio il loro sbagliato utilizzo ha generato uno dei crash finanziari più imponenti della storia di questo secolo.

Ora cosa sono i derivati?

I derivati sono dei contratti a termine mediante i quali una parte si impegna a ricevere o a consegnare ovvero acquistare o vendere un'attività pagando o incassando un prezzo prestabilito. I derivati sono degli strumenti molto rischiosi in quanto hanno un elevato grado di leva finanziaria, cioè si può andare incontro a un elevato profitto ma anche ad un'enorme perdita percentuale. La loro rischiosità deriva non dalle loro caratteristiche ma dal loro modo di utilizzazione!

Tali strumenti vengono trattati in molti mercati finanziari e soprattutto in quelli "over the counter" cioè mercati al di fuori dei centri borsistici ufficiali, tali mercati sono creati da istituti finanziari privati e di solito non sono regolamentati. I derivati quando vengono scambiati in questi mercati "paralleli", divengono delle vere e proprie scommesse; tali strumenti possono avere ad oggetto perfino il livello di neve caduto in uno stato oppure oscillazione di prezzi di alcuni alimenti!

La principale caratterizzazione dei derivati è l'*underlying asset* : uno strumento derivato è strettamente connesso, deriva appunto, da una seconda attività che si chiama sottostante da cui dipende il valore dello strumento stesso. Il prezzo dello strumento dipende dal valore di una certa attività che non si possiede ma si negozia il rischio senza acquistarla sul mercato.

Il sottostante può essere:

- Merce: *commodity derivatives*
- Attività finanziaria: *financial derivatives*

Un'ulteriore caratteristica fondamentale è che non richiede un investimento netto iniziale o un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; ad esempio un'opzione soddisfa questa regola in quanto il premio da pagare è minore rispetto all'investimento richiesto per ottenere l'attività

sottostante alla quale lo strumento è collegato. Inoltre lo schema dei derivati prevede un regolamento a data futura, il *settlement*, del differenziale tra il valore corrente a data attuale del sottostante e il valore prestabilito nel contratto.

Tali strumenti si distinguono in 4 tipi generici e fondamentali:

- *Forward*: sono contratti a termine di acquisto e vendita il cui regolamento avviene in data futura con la consegna e il cui prezzo viene stabilito al momento della stipula del contratto.
- *Swap*: contratti in cui 2 parti si cambiano flussi finanziari calcolati applicando uno schema predefinito.
- *Futures*: contratti a termine standardizzati e negoziabili, le parti si impegnano a scambiarsi alla scadenza una parte del sottostante a un prezzo predefinito.
- Opzioni: contratti che con il pagamento di un premio si ha la facoltà di acquistare, *call option*, o di vendere, *put option*, a una certa data (opzione europea) o entro una certa data (opzione americana) una determinata attività.

E' importante insistere sulla funzione e la particolare utilizzazione di questi affascinanti strumenti finanziari. I derivati nascono per operazione di copertura o *hedging*, esempio le aziende iniziano a coprirsi nei confronti di un evento futuro come la fluttuazione del valore di un bene, quindi tale strumento permette di minimizzare i rischi connessi al deprezzamento di attività o i rischi connessi alla variazione del tasso di interesse.

I derivati possono essere utilizzati per speculazione o *trading* cioè un singola persona fisica o giuridica può acquistare o vendere in base alle aspettative di mercato, ciò è svolto da intermediari finanziari, tale tipo di utilizzazione consente di ottenere profitti a breve termine sulla base di previsione di variabili finanziarie rilevanti. Tale utilizzazione ha un enorme effetto di leva finanziaria quindi hanno un rischio alto connesso alla possibilità di ottenere buoni profitti ma anche enormi perdite.

I derivati possono essere utilizzati anche con lo scopo dell'arbitraggio cioè acquistare e vendere la stessa attività su 2 mercati differenti ciò influisce sui tassi di cambio tra le varie monete.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei derivati distinguiamo:

- Rilevazione iniziale: avviene nella data in cui viene effettuata la stipula del contratto, *trade date*, e vengono iscritti al *fair value*.
- Rilevazione di fine periodo: seguono le stesse regole degli strumenti finanziari valutati al *fair value*, cioè vengono valutati al *fair value* e le oscillazioni o variazioni vengono contabilizzate, iscritte a conto economico


La regola dell' *hedge accounting* è la regola di contabilizzazione per quei tipi di derivati che hanno come scopo la copertura dei rischi e che quindi vengono utilizzati per tale fine.

Distinguiamo 2 metodi:

- *Fair value hedge*: secondo tale regola occorre neutralizzare le oscillazioni di prezzo di un certo elemento, tale regola può essere utilizzata per proteggere attività finanziarie a tasso fisso, le variazioni di valore vanno imputate direttamente a conto economico
- *Cash flow hedge*: per quanto riguarda tale legge bisogna neutralizzare la variazioni di flussi di cassa futuri attesi generati da un determinato elemento, come la variazione di flussi di cassa attesi quando occorre proteggere un'attività a tasso variabile

§ 7. Applicazione Tecnica (Anna Rita Mollo)

Prendiamo in esame un titolo obbligazionario col quale si riescono a mettere meglio in evidenza le differenze tra FAIR VALUE e COSTO AMMORTIZZATO. Consideriamo 3 momenti fondamentali:



La società Alfa in data 1/01/n acquista un titolo obbligazionario il cui valore nominale è di euro 1000, è quotato a 90 ed è rimborsabile alla pari. Vita residua 3 anni. Alla fine di ogni anno è previsto il pagamento di una cedola di euro 100 ($i=10\%$). Al 31/12/n il titolo è quotato a 92, l'anno successivo è quotato a 95.

Considerare i seguenti casi:

- 1) La società detiene il titolo fino alla scadenza e lo valuta al costo ammortizzato;
- 2) La società valuta il titolo al *fair value* e in data 1/04/n+2 lo vende, quotazione 94.

ACQUISTO

La contabilizzazione è uguale per entrambi i casi e la valutazione va fatta al *fair value*. La quotazione di mercato all'epoca dell'acquisto è 90, quindi il titolo viene acquistato per euro 900. La scrittura contabile è:

Titoli	@	Banca c/c		900
--------	---	-----------	--	-----

HP 1 : valutazione al costo ammortizzato

Con il costo ammortizzato i proventi derivanti dal titolo si distribuiscono lungo tutta la sua durata, man mano che la scadenza si avvicina il valore del titolo si avvicina sempre di più al valore nominale.

Per poter calcolare il costo ammortizzato bisogna calcolare il tasso d'interesse effettivo (TIR), che è il tasso che eguaglia il valore attuale di un'attività o di una passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti o degli incassi futuri in denaro durante la vita attesa dello strumento finanziario.

Con la seguente formula ci ricaviamo il tasso di interesse effettivo del titolo in esame:

$$900 = 100/(1+i) + 100/(1+i)^2 + 1100/(1+i)^3$$

$$i = 14,3\%$$

La seguente tabella mostra l'andamento del costo ammortizzato in ciascun periodo:

ANNO	COSTO AMMORTIZZATO INIZIO PERIODO	INTERESSI DI COMPETENZA (14,3%)	INTERESSI INCASSATI (10%)	COSTO AMMORTIZZATO FINE PERIODO
n	900	129	-100	929
n+1	929	133	-100	962
n+2	962	138	-100	1000

Possiamo notare che c'è una differenza tra interessi di competenza e interessi incassati, ovvero gli interessi cedolari calcolati sul valore nominale del titolo.

Questa differenza sussiste perché il titolo non è quotato alla pari e la differenza tra il valore nominale e il prezzo d'acquisto deve essere distribuita nei vari esercizi fino alla scadenza del titolo.

Rilevazioni di fine periodo

Alla fine di ogni esercizio incasseremo la cedola. Rileveremo come ricavo gli interessi di competenza (129), mentre l'entrata di banca è costituita dagli interessi cedolari (100), la differenza tra i due valori costituisce un incremento del valore del titolo iscritto nello SP. Le scritture contabili sono le seguenti:

Anno n

Diversi Titoli	@	Interessi attivi	29	129
Banca c/c			100	

Anno n+1

Diversi Titoli	@	Interessi attivi	33	133
Banca c/c			100	

Scadenza del titolo

Anno n+2

Banca c/c	@	Diversi Interessi attivi	138	1100
		Titoli	962	

HP 2: Valutazione al *fair value*

Con la valutazione a *fair value* alla fine di ogni esercizio bisogna vedere qual è la quotazione di mercato del titolo. La tabella seguente mostra l'andamento del *fair value* nei vari esercizi:

ANNO	FAIR VALUE INIZIO PERIODO (a)	FAIR VALUE FINE PERIODO (b)	FAIR VALUE VENDITA (c)	PROVENTO (PERDITA) (b-a) o (c-a)
n	900	920	-	20
n+1	920	950	-	30
N+2	950	-	940	(10)

Rilevazioni di fine periodo

Alla fine di ogni esercizio contabilizzeremo l'incasso della cedola, l'interesse attivo di competenza sarà uguale a quello realmente incassato, le differenze di valore tra *fair value* a fine esercizio e valore iscritto in bilancio rappresenteranno se positive un

provento da *fair value* (ricavo), se negative una perdita su titoli (costo). Le scritture contabili sono le seguenti:

Anno n

Banca c/c	@	Interessi attivi		100
-----------	---	------------------	--	-----

Titoli	@	Proventi da fair value		20
--------	---	------------------------	--	----

Anno n+1

Banca c/c	@	Interessi attivi		100
-----------	---	------------------	--	-----

Titoli	@	Proventi da fair value		30
--------	---	------------------------	--	----

Vendita del titolo

1/04/n+2

Diversi	@	Diversi		975
Banca c/c			965	
Perdite su titoli			10	
		Interessi attivi	25	
		Titoli	950	

Nelle seguenti tabelle evidenziamo il diverso impatto sullo stato patrimoniale e conto economiche delle due tipologie di contabilizzazione analizzate.

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	1/01/n	31/12/n	31/12/n+1	31/12/n+2
COSTO AMMORTIZZATO	Titoli	900	929	962	0
FAIR VALUE	Titoli	900	920	950	0

CONTO ECONOMICO

		Anno n	Anno n+1	Anno n+2
COSTO AMMORTIZZATO	Interessi attivi	129	133	138
FAIR VALUE	Interessi attivi	100	100	25
	Proventi da FV	20	30	
	Perdite su titoli			-10